

# COMUNE DI VILLANTERIO

## Provincia di Pavia

### DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 8

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER LE TRE COMPONENTI I.M.U., TA.RI., TA.SI PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì 28 del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	Silvio CORBELLINI	X		8°	Monica BONIZZONI	X	
2°	Giuseppe SAVOIA	X		9°	Katia CECCATO	X	
3°	Virginio CLERICI	X		10°	Gianluigi POMA	X	
4°	Angela SCHIAVINI	X		11°	Angelo Ernesto RASTELLI	X	
5°	Giuseppe SCOTTI	X		12°	Francesco RANGHIERO	X	
6°	Stefania VALENTINI	X		13°	Alessandro BERSI	X	
7°	Massimo PAGANI	X		14°			

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER LE TRE COMPONENTI I.M.U., TA.RI., TA.SI PER L'ANNO 2017

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

**CONSIDERATO** che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 27.04.2016 n. 14, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016;

**RITENUTO** opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016:

**Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale** **Esclusi dall'IMU**

**Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011** **4,5 per mille**

**Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune** **4,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile**

**Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili** **9,5 per mille**

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 125.000,00
Cura del verde pubblico	€ 26.550,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€15.500,00
Sgombero neve	€ 2.000,00
Servizi di polizia locale	€66.000,00
Servizio di protezione civile	€ 1.000,00
Videosorveglianza	€ 22.800,00
Reti wi-fi pubbliche	€
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€
Anagrafe	€ 32.000,00

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12<sup>quater</sup> D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Prima rata	30 novembre 2017
	Seconda rata	28 febbraio 2018
	Terza rata	31 maggio 2018

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile dell'Area finanziaria-contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto presenti e votanti nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

- di confermare e stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquote per tutti gli altri immobili	9,5 per mille
Aliquote per fabbricati produttivi di Cat.D	9,5 per mille (di cui 7,6 per mille allo Stato)

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0,00
Aliquota per le aree edificabili	0,00

- di confermare anche nel 2017 le seguenti riduzioni della TASI, nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze:
  - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

### Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2017 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato A quale parte integrante del presente atto;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Prima rata	30 novembre 2017

	Seconda rata	28 febbraio 2018
	Terza rata	31 maggio 2018

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

**Utenze domestiche residenti**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (x utenza)</b>
1 componente	0,6032	62,09
2 componente	0,7037	111,75
3 componente	0,7755	137,67
4 componente	0,8330	164,74
5 componente	0,8904	203,26
6 o più componenti	0,9335	229,45

### **Utenze non domestiche**

#### **Comuni fino a 5.000 abitanti**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Tariffa €/mq</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0518
2. Campeggi, distributori carburanti	1,7016
3. Stabilimenti balneari	Non presente
4. Esposizioni, autosaloni	1,0289
5. Alberghi con ristorante	Non presente
6. Alberghi senza ristorante	Non presente
7. Case di cura e riposo	Non presente
8. Uffici, agenzie, studi professionali	2,5707
9. Banche ed istituti di credito	1,3930
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,5099
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,7175

12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	2,0673
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,3339
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,8227
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3930
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	12,2700
17. Bar, caffè, pasticceria	9,1600
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,4626
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	Non presente
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	15,3712
21. Discoteche, night club	3,0974

<b>Categorie di attività</b>	<b>Tariffa €/mq</b>
22. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0518
23. Campeggi, distributori carburanti	1,7016

<b>Categorie di attività</b>	<b>Tariffa €/mq</b>
24. Stabilimenti balneari	Non presente
25. Esposizioni, autosaloni	1,0289
26. Alberghi con ristorante	Non presente
27. Alberghi senza ristorante	Non presente
28. Case di cura e riposo	Non presente
29. Uffici, agenzie, studi professionali	2,5707
30. Banche ed istituti di credito	1,3930
31. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,5099
32. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,7175
33. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	2,0673
34. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,3339
35. Attività industriali con capannoni di produzione	1,8227
36. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3930
37. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	12,2700
38. Bar, caffè, pasticceria	9,1600
39. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,4626
40. Plurilicenze alimentari e/o miste	Non presente
41. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	15,3712
42. Discoteche, night club	3,0974

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000



PARERE EX ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
deliberazione di C.C. N. 8 del 28.3.2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER LE  
TRE COMPONENTI I.M.U., TA.RI., TA.SI PER L'ANNO 2017

\*\*\*\*\*

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile ai sensi dell'art. 49, c.1 del  
D.Lgs 267/2000

Villanterio, lì 21.3.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to RAG. QUATTRINI ENRICA

Il Presidente

F.TO Silvio Corbellini

Il Consigliere Anziano

F.TO Savoia Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.TO dott. Giuseppe Ferrara

---

N. Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal 8.4.2017 al 23.4.2017

Lì 8.4.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Giuseppe Ferrara

---

PER COPIA CONFORME

Villanterio, lì 8.4.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Ferrara

-----  
Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed

[ ] è divenuta esecutiva il                      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Il Segretario Comunale

